

**PARTE SECONDA  
ATTI DELLO STATO  
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

---

**PROVVEDIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**CORTE COSTITUZIONALE - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 100 depositato il 27 dicembre 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Campania.**

Ricorso n. 100 depositato il 27 dicembre 2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12

Contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale.p.t., domiciliato per la carica in Napoli

Avverso e per l'annullamento

dell'articolo 2, comma 1, lett. b), 4, 5 e 6 della legge regionale 17.10.2005 n. 18, pubbl. in BUR del 24.10.2005, n. 54, recante "Norme sulla musicoterapia e riconoscimento della figura professionale di Musicoterapista", per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. nonché di principi fondamentali in materia di professioni

e ciò a seguito ed in forza

della delibera del Consiglio dei Ministri in data 14.12.2005, che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.

Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR del 24.10.2005) la Regione Campania ha inteso disciplinare l'attività della musicoterapia, istituendo la figura professionale del Musicoterapista e dettando regole per il relativo percorso formativo e per la istituzione del Registro professionale e per la procedura di iscrizione a tale registro. La legge regionale della Campania, peraltro, appare non conforme al vigente assetto costituzionale della competenza in materia di professioni, in particolare di professioni sanitarie; per cui con il presente atto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, a ciò autorizzato in forza della delibera consiliare, propone ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale; e ciò per le seguenti motivazioni.

La legge regionale in esame, che regola l'attività socio-sanitaria della "musicoterapia", prevedendo, tra l'altro, l'individuazione di una nuova figura professionale, quella del musicoterapista (art. 2, comma 1, lett. b), definendone il percorso formativo (art. 4), e istituendo infine il "registro professionale regionale del musicoterapista" con la disciplina delle procedure e dei requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento della relativa iscrizione (artt. 5 e 6), è illegittima in quanto eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117, comma 3, Cost. nella materia concorrente delle professioni, ed in particolare delle professioni sanitarie.

Infatti, l'istituenda figura del musicoterapista, in quanto soggetto con competenze in campo psicopedagogico - medico - musicale, che ha svolto un tirocinio in strutture della riabilitazione con supervisione clinica, è da ritenersi ricompresa nelle professioni sanitarie. Di talché, risultano violati i principi fondamentali stabiliti dagli artt. 3 - septies e 3 - octies, comma 5, del d.lgs. n. 502/1992, che, da un lato, hanno classificato le c.d. prestazioni socio-sanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, rinviando ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento l'individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre tipi di prestazione, e, dall'altro, hanno demandato ad un decreto, ministeriale il compito di individuare le figure professionali operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle Regioni, e di definire i relativi ordinamenti didattici.

Nella materia delle "professioni", infatti, come più volte affermato dalla Ecc.ma Corte (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319, n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potestà legislativa regionale deve rispettare il principio fonda-

mentale, già vigente nella legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs, n. 502/1932, poi confermato dall'art. 124, Comma 1, lett. b), del d.lgs, 112/1998, nonché dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui "l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi" è riservata allo Stato.

D'altra parte, tale limite, che "certamente (preclude) alle regioni di intervenire, in ambiti di potestà normativa concorrente, dettando norme che vanno ed incidere sul terreno dei principi fondamentali" (cfr. sent. n. 359/2003), si pone come vincolo "di ordine generale" allo svolgimento della legislazione regionale in materia di "professioni", stante il principio affermato dalla Ecc.ma Corte nella sentenza n. 355/2005, secondo il quale l'individuazione di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza ai fini dalla ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la materia in esame.

Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle specificamente censurate, si ritiene che l'illegittimità costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche alle restanti disposizioni della legge qui impugnata.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso

#### CHIEDE

che la Corte Ecc.ma voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2, comma 1, lett. b), 4 5 e 6 della legge regionale della Campania 17.10.2005 n. 18; estendendo per conseguenza, ove ritenuto, tale declaratoria anche alle residue disposizioni di tale legge, per violazione dell'art. 117, co. 3, Cost. e per contrasto coi principi fondamentali delle leggi statali in materia di professioni.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente atto:

- 1) estratto della delibera C.d.M. del 14.12.2005
- 2) copia della legge regionale Campania n. 18/055

Roma, 16.12.2005

Avv. Paolo Cosentino  
Avvocato dello Stato